

FINECO

B A N K

COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI FINECOBANK S.P.A.

Milano 7 febbraio 2017

INDICE

PREMESSA	3
1. VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN MERITO ALLA COMPOSIZIONE QUALI – QUANTITATIVA DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO	5
1.1. <i>La composizione qualitativa dell’organo di Amministrazione</i>	6
1.1.1 I requisiti di professionalità	7
1.1.2 Profili attitudinali	8
1.1.3 Numero di incarichi	8
1.1.4 Incompatibilità	9
1.1.5. Indipendenza	10
1.1.6. Quote di genere	10
1.1.7. Requisiti di onorabilità	10
1.2. <i>La composizione quantitativa dell’organo di amministrazione</i>	11
2. <i>INDUCTION E FORMAZIONE</i>	12

PREMESSA

In ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti Disposizioni di Vigilanza per le banche in materia di governo societario – Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (di seguito, le “**Disposizioni di Vigilanza**”), i consigli di amministrazione delle banche, ai fini della nomina (e della cooptazione) dei consiglieri, sono tenuti ad identificare la propria composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale per l'efficace assolvimento dei compiti e responsabilità loro affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo statuto.

In linea con quanto previsto dai principi generali delle Disposizioni di Vigilanza:

- A) sotto il profilo quantitativo, il numero dei componenti degli organi sociali deve essere adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della banca al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale, per quanto concerne la gestione e i controlli;
- B) sotto il profilo qualitativo, il corretto assolvimento delle funzioni che ricadono sotto la responsabilità degli organi con funzioni di supervisione strategica richiede la presenza di soggetti:
- pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere (funzione di supervisione o gestione; funzioni esecutive e non; componenti indipendenti, ecc.);
 - dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni al consiglio, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca;
 - con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui sia parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire, tra l'altro, ad individuare e perseguire idonee strategie atte ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca;
 - che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico, fermo il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, previsti in attuazione della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (di seguito, la “**Direttiva CRD IV**”);
 - che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della Banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti, operando con autonomia di giudizio.

Le Disposizioni di Vigilanza richiedono che l'attenzione sia posta su tutti i componenti, ivi compresi quelli non esecutivi: questi sono compartecipi delle decisioni assunte dall'intero Consiglio e chiamati a svolgere un'importante funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli esponenti esecutivi. L'autorevolezza e la professionalità dei consiglieri non esecutivi devono essere adeguate all'efficace esercizio di queste funzioni determinanti per la sana e prudente gestione della banca: è quindi fondamentale che anche la compagine dei consiglieri non esecutivi posseda ed esprima adeguata conoscenza del *business* bancario, delle dinamiche del sistema economico-finanziario, della regolamentazione bancaria e finanziaria e, soprattutto, delle metodologie di gestione e controllo dei rischi, in quanto conoscenze essenziali per l'efficace svolgimento dei compiti loro richiesti.

Le Disposizioni di Vigilanza prescrivono, altresì, che nell'organo che svolge la funzione di supervisione strategica, devono essere nominati soggetti indipendenti che vigilino con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della banca e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione. Nelle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, la presenza nei comitati consiliari specializzati (aventi compiti istruttori, consultivi, propositivi) anche di tali soggetti indipendenti agevola l'assunzione di decisioni, soprattutto con riferimento ai settori di attività più complessi o in cui è più elevato il rischio che si verifichino situazioni di conflitto di interessi.

L'obiettivo delle Disposizioni di Vigilanza è garantire che – sia a seguito del processo di nomina, che vede coinvolti più organi e funzioni (comitato nomine, ove presente; Consiglio; Assemblea) sia nel continuo – negli organi di vertice siano presenti soggetti capaci di assicurare che il ruolo ad essi attribuito sia svolto in modo efficace. Ciò richiede che le professionalità necessarie a realizzare questo risultato siano chiaramente definite *ex ante*, ed eventualmente riviste nel tempo per tenere conto delle criticità emerse, e che il processo di selezione e di nomina dei candidati tenga conto di tali indicazioni.

Ai componenti l'organo amministrativo in scadenza è richiesta, da parte dell'Autorità di Vigilanza, l'individuazione *ex ante* della composizione quali-quantitativa dell'organo da nominarsi che considerano ottimale in relazione agli obiettivi indicati dalla normativa. In particolare, è richiesto di delineare e motivare profili teorici ai fini delle candidature, evidenziando le caratteristiche più appropriate ai compiti da svolgere nell'ambito del Consiglio di Amministrazione (e nei comitati eventualmente costituiti in seno allo stesso).

Si ricorda, infine, che la proposizione di orientamenti agli azionisti in merito all'individuazione della composizione quali-quantitativa ottimale dell'organo amministrativo è svolta anche in linea con quanto previsto dal Codice di Autodisciplina delle società quotate ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Cfr. il Criterio applicativo, 1.C.1, lett. h), in merito alla comunicazione agli azionisti da parte del Consiglio di Amministrazione degli orientamenti sulle figure manageriali e professionali la cui presenza nell'organo sia ritenuta opportuna.

1. VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.P.A. IN MERITO ALLA COMPOSIZIONE QUALI – QUANTITATIVA DEL PROPRIO ORGANO AMMINISTRATIVO

Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016, termina il mandato del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. (di seguito, la “**Società**” o “**FinecoBank**”) nominato in data 15 aprile 2014 e, pertanto, gli Azionisti saranno chiamati in occasione della prossima Assemblea a deliberare la nomina dei nuovi amministratori.

Al riguardo, si evidenzia che tale rinnovo è il primo successivo all'ammissione delle azioni di FinecoBank sul mercato telematico azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ⁽²⁾ e che l'elezione si svolgerà, quindi, per la prima volta, sulla base del meccanismo del voto di lista così come disciplinato nello Statuto della Società.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, nonché di quanto già richiamato in Premessa, il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank è stato chiamato ad individuare il profilo teorico (ivi comprese le caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) dei candidati alla nomina, tenendo conto che l'autorevolezza e la professionalità degli stessi deve essere adeguata ai compiti che gli amministratori sono chiamati a svolgere nell'ambito dell'organo medesimo (e nei comitati eventualmente istituiti al suo interno), anche in considerazione della dimensione e della complessità operativa della Società.

Nella predisposizione di tale profilo sono state, altresì, considerate l'esperienza maturata nel corso del mandato con riguardo alle attività e alle modalità di funzionamento del Consiglio e dei suoi Comitati nonché, nello specifico, le risultanze dei processi di auto-valutazione condotti nell'ultimo triennio.

Il presente documento viene, dunque, messo a disposizione degli Azionisti in tempo utile affinché quest'ultimi possano tenerne conto nella scelta dei candidati. Resta ferma la facoltà per gli Azionisti di esprimere valutazioni differenti in merito alla composizione ottimale del Consiglio, motivando le eventuali difformità rispetto all'analisi da quest'ultimo svolta.

1.1. La composizione qualitativa dell'organo di amministrazione

Dato il quadro di riferimento precedentemente delineato, nel formulare la raccomandazione, rivolta agli Azionisti che presenteranno le liste dei candidati, in merito alle professionalità e alle competenze ritenute necessarie ai fini di una composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione della Società, quest'ultimo ritiene di ribadire l'importanza di:

- assicurare anche per il futuro nell'organo di amministrazione un'equilibrata combinazione

⁽²⁾ Si ricorda che FinecoBank è stata ammessa a quotazione sul MTA in data 2 luglio 2014. A far data dal 1° aprile 2016, FinecoBank è entrata a far parte dell'indice azionario FTSE-Mib.

di profili ed esperienze, favorendo, in vista delle sfide che la Banca si troverà ad affrontare, una sempre maggiore competenza in termini di conoscenza del settore bancario, di orientamento strategico e di rischi e controlli;

- valorizzare profili attitudinali in grado di assicurare lo svolgimento ottimale dell'incarico da parte degli amministratori;
- confermare un sistema di deleghe che qualifichi l'Amministratore Delegato quale unico componente esecutivo del Consiglio di Amministrazione, assicurando nel contempo a quest'ultimo la verifica dell'esercizio dei poteri conferiti;
- garantire la dialettica assicurata dai consiglieri indipendenti, basata sulla presenza di un congruo numero di questi ultimi nella composizione sia del Consiglio, che dei Comitati;
- riconoscere nella disponibilità di tempo e risorse una componente chiave per l'efficace svolgimento del ruolo degli amministratori in seno al Consiglio ed ai suoi Comitati;
- promuovere i requisiti di diversità già presenti, per quanto concerne, in particolare, la proiezione internazionale (a prescindere dalla nazionalità) e la diversità di genere;
- assicurare la distribuzione della *seniority* dei Consiglieri, valutando altresì il valore riveniente dalla loro diversificazione anagrafica.

1.1.1. I requisiti di professionalità

Fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa, il Consiglio ritiene necessario che i candidati alla carica di amministratore della Società, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento del Consiglio, siano in possesso di una buona conoscenza ed esperienza, preferibilmente in due o più delle aree di competenza di seguito indicate:

CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO e delle tecniche di valutazione e di gestione dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;

ESPERIENZA DI GESTIONE IMPRENDITORIALE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;

CAPACITÀ DI LETTURA E DI INTERPRETAZIONE DEI DATI DI BILANCIO DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

COMPETENZA DI TIPO CORPORATE (*audit, compliance, legale, societario, ecc.*), acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di

rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE, acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO – FINANZIARIO, acquisita attraverso significative esperienze svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza;

ESPERIENZA E CONOSCENZA DEI MERCATI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA FINECOBANK, acquisite attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale;

ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI RISPETTO ALL'ATTIVITÀ SVOLTA DA FINECOBANK, acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali;

CONOSCENZA ED ESPERIENZA IN AMBITO *INFORMATION TECHNOLOGY*, acquisite attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.

Il Consiglio raccomanda che tutte le aree di competenza sopraindicate siano possibilmente rappresentate all'interno dell'organo amministrativo in quanto la compresenza di competenze ed esperienze diversificate assicura la complementarietà dei profili professionali e favorisce la dialettica e l'efficiente funzionamento del Consiglio.

Fermo quanto precede, il Consiglio raccomanda, altresì, che nelle proposte di nomina formulate dagli Azionisti almeno un candidato per ciascuna lista qualificabile come indipendente ai sensi del punto 1.1.5 che segue possieda una qualificata esperienza per presiedere Organi di Controllo o Comitati per i Controlli Interni e Rischi di istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative, in modo da contribuire efficacemente al governo dei rischi a cui la Banca si espone, compito che la Banca d'Italia individua nelle sue Disposizioni di Vigilanza fra quelli principali degli Organi aziendali.

Al fine di consentire agli azionisti una più agevole lettura delle competenze in capo a ciascun candidato, il Consiglio richiede che la proposta di nomina sia corredata da *curricula* accompagnati da una dichiarazione sottoscritta dai candidati medesimi riportante evidenza analitica delle competenze maturate nei diversi ambiti sopra elencati.

1.1.2 Profili attitudinali

Il Consiglio raccomanda inoltre che siano tenuti nell'opportuna considerazione anche i seguenti profili attitudinali come qualificanti per il ruolo di Membro del Consiglio di Amministrazione

della Società:

- capacità di collaborazione, orientamento e stimolo ai risultati, ovvero:
 - capacità di analizzare i diversi argomenti in discussione da differenti prospettive e, in tal senso, di promuovere attivamente la condivisione e la dialettica (presupposto distintivo di una decisione collegiale, meditata e consapevole) ricercando il confronto e lo scambio di opinioni e valorizzando, a tal fine, tutte le competenze e professionalità in seno all'organo amministrativo;
 - capacità di arricchire la discussione consiliare con interventi tesi a perseguire i risultati prefissati e, in generale, gli interessi imprenditoriali e di sviluppo della Società e la creazione di valore per i suoi Azionisti;
- attitudine decisionale, ovvero: capacità di determinare e perseguire gli obiettivi strategici e di *business* dell'emittente, nonché di incoraggiare tale condotta.

1.1.3. Dedizione e disponibilità di tempo e numero di incarichi

Alla luce delle indicazioni delle Disposizioni di Vigilanza, la disponibilità di tempo e risorse da dedicare allo svolgimento dell'incarico, in ragione della natura e qualità dello stesso, risulta essere un requisito fondamentale che i candidati amministratori devono assicurare, anche in relazione alle attività derivanti dalla partecipazione ai lavori dei comitati consiliari, ove essi ne siano membri.

Al riguardo, si deve anche tener conto del tempo necessario per l'analisi della documentazione inviata in vista di ciascuna riunione collegiale, oltre che dell'impegno richiesto per la partecipazione ad eventi off site, sessioni informali e/o di *induction*.

Con riguardo alla specifica realtà della Società, si fa presente – a titolo informativo – che nel triennio 2014-2016 si sono tenute in media circa n. 12 riunioni del Consiglio di Amministrazione per esercizio, così come circa n. 17 riunioni del Comitato *Audit* e Parti Correlate e circa n. 10 riunioni del Comitato Remunerazione e Nomine, con una durata media di circa 2 ore per le riunioni del Consiglio di Amministrazione, di circa 3 ore per le riunioni del Comitato *Audit* e Parti Correlate ed, infine, di circa 2 ore per le riunioni del Comitato Remunerazione e Nomine.

In relazione a quanto precede, il Consiglio raccomanda che i candidati accettino la carica quando ritengano di potervi dedicare il tempo necessario, tenendo conto di quello destinato ad altre attività, lavorative o professionali, nonché allo svolgimento di incarichi ricoperti in altre società.

A tal proposito, è pacificamente riconosciuto che il numero di tali incarichi rappresenta un indicatore significativo del tempo assorbito per il loro svolgimento. In argomento, il Consiglio ritiene opportuno richiamare le previsioni della Direttiva CRD IV (Direttiva 2013/36/UE), che prevede che ciascun Consigliere può ricoprire complessivamente (in qualsiasi tipo di società, ad

eccezione di organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali):

- 1 incarico esecutivo e 2 incarichi non esecutivi;
- 4 incarichi non esecutivi;

con la precisazione, fra l'altro, che sono considerati come un unico incarico di amministratore: (a) gli incarichi di amministratore esecutivo o non esecutivo ricoperti nell'ambito dello stesso gruppo; e (b) gli incarichi di amministratore esecutivo o non esecutivo ricoperti nell'ambito di imprese in cui l'ente detenga una partecipazione qualificata⁽³⁾.

Sono fatte salve, comunque, le ulteriori e/o diverse prescrizioni in argomento che potrebbero derivare dall'emanazione dei Decreti Ministeriali attuativi dell'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (quale modificato dal D.lgs. 12 maggio 2015, n. 72 in recepimento della Direttiva CRD IV nell'ordinamento nazionale).

1.1.4 Incompatibilità, ineleggibilità, decadenza

Nel richiamare il contenuto delle molteplici cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza che possono incidere sulla candidatura e/o l'assunzione /la conservazione della carica - quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle di cui agli artt. 2382 Cod. civ. e 187-*quater* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, "TUF") - si raccomanda agli Azionisti di prestare particolare attenzione al c.d. divieto di *interlocking* riguardante l'incrocio di cariche nei mercati del credito e finanziari.

Più nello specifico, in conformità all'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni in merito alle "partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari" e al prescritto divieto ai "titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti", il Consiglio di Amministrazione raccomanda agli Azionisti che vengano indicati candidati per i quali sia stata preventivamente verificata l'insussistenza di cause di incompatibilità previste dalla citata norma.

1.1.5 Indipendenza

Il Consiglio di Amministrazione ricorda che ai sensi del Regolamento Consob adottato con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 per le società quotate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società italiana con azioni quotate in mercati regolamentati, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto in maggioranza da amministratori indipendenti; ciò consente, altresì, di ottemperare alle previsioni del Codice di Autodisciplina richiamate dallo Statuto e di garantire il corretto ed efficiente funzionamento dei comitati consiliari.

⁽³⁾ Cfr art. 91.

In considerazione di quanto precede il Consiglio raccomanda che le proposte di nomina degli Azionisti vengano definite in modo tale da garantire che la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo sia in possesso del requisito di indipendenza di cui all'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

Fermi i casi di incompatibilità previsti dalla normativa vigente, il Consiglio ritiene, altresì, che al fine di preservare appieno l'autonomia di giudizio dei componenti l'organo amministrativo della Società, i candidati non debbano ricoprire – od assumere – cariche elettive o di governo a livello nazionale e/o locale ovvero in comitati promotori od organi direttivi di organizzazioni politiche.

1.1.6 Quote di genere

L'art. 147-ter, comma 1-ter, TUF impone il rispetto di un criterio di composizione di genere dell'organo amministrativo in base al quale al genere meno rappresentato va riservata una quota di almeno un terzo dei componenti eletti.

In prospettiva, il Consiglio richiama la necessità che ciascuna lista presentata dagli Azionisti che esprima un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) sia composta da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo da assicurare il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

1.1.7. Requisiti di onorabilità

Considerata l'importanza che i requisiti di onorabilità rivestono sotto il profilo reputazionale, il Consiglio esprime la raccomandazione che i candidati alla nomina di Amministratore della Banca, oltre a possedere i requisiti di onorabilità previsti dal D.M. 18 marzo 1998, n. 161 e dal D.M. 30 marzo 2000, n. 162 (in forza del richiamo effettuato dall'art. 147-quinquies del TUF):

- non si trovino – e non si siano trovati in passato – in situazioni che, con riguardo alle attività economiche ed alle condizioni finanziarie dei candidati medesimi (o delle imprese da questi ultimi controllate, significativamente partecipate o dirette), siano o siano state anche in via potenziale idonee a incidere sulla loro reputazione ovvero abbiano comportato perdite rilevanti per la Banca;
- non abbiano tenuto comportamenti che, pur non costituendo reati, non appaiono compatibili con l'incarico di amministratore di una banca o possano comportare per la banca conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale.

1.2 La composizione quantitativa dell'organo amministrativo

Come ricordato nelle premesse, le Disposizioni di Vigilanza, accanto a considerazioni generali in materia di profilo quantitativo dell'organo amministrativo, hanno introdotto previsioni più puntuali al riguardo, che si ritiene utile richiamare:

- nelle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa il numero massimo dei consiglieri non è superiore a quindici, fatti salvi casi eccezionali che vanno analiticamente valutati e motivati;
- nelle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, all'interno dell'organo con funzione di supervisione strategica è necessario che siano costituiti tre comitati specializzati in tema di "nomine", "rischi", "remunerazioni";
- ciascuno dei richiamati comitati consiliari deve essere composto, di regola, da tre-cinque membri, tutti non esecutivi e in maggioranza indipendenti. I comitati devono distinguersi tra loro per almeno un componente e, ove sia presente un consigliere eletto dalle minoranze, esso fa parte di almeno un comitato.

Relativamente alla Società, lo Statuto prevede, all'art. 13, che il Consiglio sia composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri. All'atto della nomina del Consiglio attualmente in carica, l'Assemblea ha deliberato di fissare in nove il numero di componenti.

Dal processo di auto-valutazione del Consiglio – condotto in conformità alle Disposizioni di Vigilanza e delle previsioni del Codice di Autodisciplina cui la Società aderisce – è emersa una chiara tendenza a ritenere che la composizione fissata dall'assemblea in occasione della precedente elezione dell'organo amministrativo sia adeguata. In particolare, la dimensione attuale è stata ritenuta, dalla totalità dei Consiglieri, pressoché ottimale per favorire il dibattito e il conseguente processo decisionale. Parimenti anche l'attuale rapporto tra Consiglieri indipendenti e non indipendenti ⁽⁴⁾ è apprezzato e considerato da preservare in vista del rinnovo (al riguardo, cfr. anche quanto già indicato al paragrafo 1.1.5. che precede).

L'attuale numero di Consiglieri appare, altresì, coerente con una adeguata composizione numerica dei comitati da costituirsi ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, che tenga conto dell'ampiezza e della rilevanza della loro operatività. A tale riguardo, il Consiglio, in coerenza con le Disposizioni di Vigilanza, raccomanda che siano costituiti tre comitati endoconsiliari in luogo dei due attualmente presenti (ovvero *(i)* un Comitato Nomine, *(ii)* un Comitato Remunerazione e *(iii)* un Comitato Rischi e Parti Correlate), auspicando che per ciascuno di essi e dei relativi tre componenti di cui ogni comitato si auspica sia costituito, sia confermata la presenza di soli amministratori indipendenti ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina.

In aggiunta a quanto sopra, parrebbe auspicabile un ampliamento della presenza delle minoranze azionarie in seno all'organo amministrativo incrementando sino a due il numero di amministratori complessivamente espressi dalle minoranze stesse. Si ritiene positivo, infatti, favorire un sistema di *governance* che rafforzi la tutela delle minoranze in un'ottica volta alla realizzazione di un interesse comune a tutti gli azionisti, nonché in linea con le *best practices* in tema di

⁽⁴⁾ L'attuale Consiglio di Amministrazione è composto in maggioranza da amministratori indipendenti.

composizione dei Consigli di Amministrazione delle società quotate.

A tale suggerimento, va aggiunta dunque la raccomandazione che anche nella definizione quantitativa, come in quella qualitativa, in occasione della presentazione delle liste, si tengano in adeguata considerazione tutti i criteri suindicati per assicurare un'equilibrata composizione dell'organo.

2. INDUCTION E FORMAZIONE

Da ultimo, facendo seguito alle raccomandazioni di Banca d'Italia circa la necessità per le Banche di adottare piani di formazione adeguati ad assicurare un idoneo bagaglio di competenze tecniche dei membri degli Organi Sociali, il Consiglio auspica che i futuri consiglieri, in particolare di nuova nomina, beneficino di un adeguato percorso di *Induction*, in continuità con quanto appena svolto.

Si evidenzia che, per ciascun anno del triennio di mandato, la Società ha promosso una serie di iniziative di formazione continua, tra le quali, quelle relative ai *framework* regolamentari, nonché a tematiche di rilevanza aziendale e valenza strategica.

Con questo spirito, si ritiene che anche in futuro l'investimento crescente sulla formazione costituisca sia una premessa qualificante verso la piena comprensione degli scenari ad oggi sempre più complessi, sia una preziosa opportunità per promuovere il senso di appartenenza al Consiglio, favorendo da parte degli Amministratori una sempre maggiore consapevolezza del proprio ruolo.

FinecoBank S.p.A.

Piazza Durante 11, 20131 Milano

Numero verde 800 52 52 52

Da cellulare e estero 02 2899 2899

helpdesk@finecobank.com

FinecoBank S.p.A. - Società appartenente al Gruppo Bancario UniCredit iscritto all'Albo dei Gruppi bancari n° 02008.1
Sede legale P.zza Durante 11, 20131 Milano
Direzione Generale Via Rivoluzione d'Ottobre 16, 42123 Reggio Emilia
Capitale Sociale Euro 200.245.793,88 interamente versato
Cod. ABI 3015,5 - P.Iva 12962340159 - Codice Fiscale e n. iscr. R.I. Milano 01392970404 - R.E.A. n. 1598155
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi.
Fineco Bank è un marchio concesso in uso a FinecoBank S.p.A.